

ORDINANZA CESSAZIONE ATTIVITA' REG. PART. N. 61 DEL 26.08.2026

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE, come risultante dall'istruttoria compiuta dal Funzionario amministrativo responsabile del procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge:

●con verbale di accertamento n. 49/PC/2026 del 07.08.2026, di cui alla nota della Polizia Municipale prot. PM n. 727/PC/26, acquisita in data 20.08.2026 al protocollo generale dell'Ente al n. 113773/2026, redatto dagli operatori del Corpo della Polizia Municipale di Giugliano in Campania (Na) ed emesso nei confronti del sig. *****, nato ad ***** il ***** e residente in ***** alla via ***** , in qualità di titolare della ditta individuale denominata "*****", p.iva ***** , si contestava allo stesso l'ampliamento di superficie di vendita, rispetto al titolo abilitativo posseduto, dell'attività commerciale di vendita esercitata a Giugliano in Campania (Na) nei locali siti in via ***** , fatto in mancanza di SCIA amministrativa ai sensi art. 19 L. 241/90, in violazione all'art. 27 e con gli effetti di cui al successivo art 145 c. 2 della L.R. n. 7/2020.

CONSIDERATO che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 145, comma 2, della Legge Regionale n. 7/2020.

RITENUTO di poter omettere la comunicazione di avviso avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 e s.m.i., in quanto il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza apprezzabili, né il contenuto del provvedimento potrebbe essere diverso da quello adottato.

VISTI

- il D.Lgs. 114/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 07/2020;
- l'art. 19 L. 241/90;
- l'art. 107 d.lgs 267/2000;

RITENUTO dover procedere in merito a quanto sopra,

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, al sig. ***** , sopra generalizzato ed in qualità di titolare della ditta individuale denominata "*****", sopra meglio descritta, **di cessare**, ad horas, l'attività commerciale di vendita esercitata **nella superficie ampliata** rispetto al titolo abilitativo posseduto e svolta in mancanza di SCIA amministrativa in violazione all'art. 27 e con gli effetti di cui al successivo art 145 c. 2 della L.R. n. 7/2020, nei locali siti in via ***** in Giugliano in Campania (Na).

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia ed i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971.n.1034;

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia notificata all'interessato al domicilio elettronico certificato ([*****](#)) nonché trasmessa al Comando di Polizia Municipale - Polizia Giudiziaria (protocollo.pm@pec.comune.giugliano.na.it), alla Stazione Carabinieri (tna21887@pec.carabinieri.it), al Commissariato della Polizia di Stato (dipps151.5500@pecps.poliziadistato.it), alla Guardia di Finanza (na1760000p@pec.gdf.it), all'ASL NA2 Nord (dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it), per quanto di rispettiva competenza.

La presente ordinanza perderà automaticamente efficacia nel caso di valida presentazione di nuova pratica Suap per ampliamento superficie di vendita e in assenza di comunicazioni ostative sulla stessa, presentata per conto dello stesso soggetto sanzionati, negli stessi locali e per la medesima attività sanzionata.

Il Delegato Funzione Dirigenziale
Art. 17, comma 1 e 1-bis D.Lgs 165/2001
Nota prot. n. 111774/2026
Dr. Gianfranco Tesone